

È evidente come, in punto di fatto, a fronte di un'incontestata regolarità (provata da certificazione della Cassa Edile di Caltanissetta in atti) nel pagamento dei contributi previdenziali alla data del 20.02.2008, non potesse sussistere, al 26.02.2008, un'irregolarità "definitivamente accertata" tale da rendere necessaria, in quella sede, la segnalazione in questione_ un'impresa "destinataria di un'annotazione nel Casellario informatico dell'Osservatorio dei lavori pubblici per aver dichiarato, in una precedente gara, di essere contributivamente in regola, senza che ciò trovasse però poi conferma nella verifica ex art. 10, comma 1-quater, L. n. 109/1994" non possa dar luogo all'esclusione, ove l'annotazione non menzioni la falsità di che trattasi, poiché "all'iscrizione nel casellario informatico dell'osservatorio sui lavori pubblici va, infatti, riconosciuta valenza costitutiva degli effetti sanzionatori delle violazioni ivi registrate, con il corollario che ... detti effetti da un lato si producono a partire dalla pubblicazione stessa e, dall'altro lato, non possono essere che quelli tipicamente corrispondenti alla specifica violazione che ivi sia stata effettivamente iscritta"

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo avverso un ricorso volto ad ottenere l'annullamento di < a) provvedimento di aggiudicazione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori a contratto aperto connessi alla manutenzione delle reti idriche e fognarie in argomento;_b) escussione della cauzione provvisoria prestata dalla ricorrente per la partecipazione alla gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione di che trattasi;_c) segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.>ed in particolare < la ricorrente censura, infatti, l'idoneità dell'annotazione di che trattasi a costituire elemento integrante la fattispecie di cui all'art. 75, comma 1 lett. h) DPR n. 554/99, ai sensi del quale "Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: [...] h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici [...]", poiché detta annotazione è successiva alla partecipazione alla gara.>? e relativamente al secondo motivo del ricorso con il quale < la ricorrente lamenta che in realtà l'annotazione del 30.07.2008 non menziona la presenza di falsità alcuna nelle dichiarazioni quanto unicamente un'irregolarità contributiva oggetto della segnalazione della stazione appaltante Provincia Regionale di Caltanissetta. Sul punto deduce che l'istanza per la partecipazione alla gara cui si riferisce la segnalazione della stazione appaltante - Provincia Regionale di Caltanissetta - con conseguente annotazione, è stata redatta in data 20.02.2008 e le relative dichiarazioni sono riferite a tale data; deduce altresì che il DURC richiesto dalla stazione appaltante e che ha dato luogo alla segnalazione riguarda irregolarità contributive esistenti alla data del 26.02.2008 e non alla data del 20.02.2008 e che, in ogni caso, ove considerata rilevante, la posizione debitoria verso gli enti previdenziali non avrebbe potuto dar luogo ad un'ipotesi di falso sussumibile sotto l'ipotesi ex art. 75 c.1 lett. h) DPR n. 554/99, quanto quale mera irregolarità contributiva, peraltro prontamente sanata.>?

Il motivo è fondato._Giova premettere che la gara la cui aggiudicazione è oggetto dell'impugnata escussione della cauzione e segnalazione all'Autorità di vigilanza è stata espletata in complessive due sedute, la prima tenutasi in data 30.06.2008 (data nella quale, alle ore 10.00, scadeva il termine per la presentazione delle offerte secondo quanto previsto dal bando) e, l'altra, il 31.07.2008, come emerge dai relativi verbali versati in atti: non è pertanto revocabile in dubbio che la ricorrente, oggettivamente, non avrebbe potuto avere conoscenza dell'annotazione (datata 30.07.2008) al momento della scadenza del termine, antecedente, della sottoscrizione della dichiarazione e, comunque, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara medesima._**Va in ogni caso affermato che le annotazioni operate dall'Autorità di vigilanza nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 163/06, possono dar luogo, in caso di dichiarazione presentata in sede di gara difforme dalle risultanze dell'Osservatorio, all'esclusione comminata dall'art. 38, comma 1 lett. h) D.Lgs. n. 163/06 -nel testo dell'abrogato art.**

75 comma 1 lett. h) del DPR n. 554/99 richiamato in ambito regionale con la L.r. n. 7/02 (art. 1, comma 2 lett. a)- allorché l'annotazione sia posta in essere e pubblicata dopo il rilascio della dichiarazione medesima. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato: Il motivo è fondato. _Emerge, invero, che le violazioni di cui all'art. 38, comma 1 lett. i) D. Lgs. n. 163/06 che danno luogo all'esclusione dalle gare d'appalto sono quelle "gravi" e "definitivamente accertate", caratteri della cui insussistenza, nel caso di specie, non ha tenuto conto la stazione appaltante Provincia Regionale di Caltanissetta allorché, in presenza del Durc riferito alla data del 26.02.2008, ha ritenuto integrata la fattispecie di cui alla lett. h) dell'art. 75: è evidente come, in punto di fatto, a fronte di un'incontestata regolarità (provata da certificazione della Cassa Edile di Caltanissetta in atti) nel pagamento dei contributi previdenziali alla data del 20.02.2008, non potesse sussistere, al 26.02.2008, un'irregolarità "definitivamente accertata" tale da rendere necessaria, in quella sede, la segnalazione in questione. _Con riferimento alla sussumibilità o meno della fattispecie sotto la previsione ex art. 75 c. 1 lett. h) DPR n. 554/99, il Collegio condivide, e non ravvisa ragioni per discostarsene, il principio espresso dalla giurisprudenza che ritiene che un'impresa "destinataria di un'annotazione nel Casellario informatico dell'Osservatorio dei lavori pubblici per aver dichiarato, in una precedente gara, di essere contributivamente in regola, senza che ciò trovasse però poi conferma nella verifica ex art. 10, comma 1- quater, L. n. 109/1994" non possa dar luogo all'esclusione, ove l'annotazione non menzioni la falsità di che trattasi, poiché "all'iscrizione nel casellario informatico dell'osservatorio sui lavori pubblici va, infatti, riconosciuta valenza costitutiva degli effetti sanzionatori delle violazioni ivi registrate, con il corollario che ... detti effetti da un lato si producono a partire dalla pubblicazione stessa e, dall'altro lato, non possono essere che quelli tipicamente corrispondenti alla specifica violazione che ivi sia stata effettivamente iscritta" (C.G.A., sez. giur., 23 settembre 2008, n. 777): **nel caso di specie, poiché l'annotazione operata dall'Autorità non fa riferimento alcuno ad ipotesi di "falsità" di dichiarazioni, limitandosi a riportare quanto segnalato dalla Provincia Regionale di Caltanissetta, la mera segnalazione da parte della stazione appaltante non può costituire, ex se, ed in assenza di una specifica qualificazione e dichiarato accertamento della violazione da parte dell'Autorità, elemento idoneo a dar luogo ad un'ipotesi ex art. 75 comma 1 lett. h) DPR n. 554/99.**

Merita di essere segnalata la sentenza numero 813 del 29 aprile 2009, emessa dal Tar Sicilia, Palermo:

Questi i fatti

Con ricorso notificato in data 21 novembre 2008 e depositato il successivo 26 novembre 2008, l'impresa ricorrente, partecipante alla gara mediante pubblico incanto, indetta da Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA per l'affidamento dei lavori a contratto aperto connessi alla manutenzione delle reti idriche e fognarie dei Comuni di Butera, Delia, Mazzarino, Riesi e Sommatino, impugnava il provvedimento contenuto nella nota del 22 settembre 2008, con il quale il Responsabile unico del procedimento ed il Direttore generale della SpA resistente avevano proceduto, in autotutela:

- a) ad annullare il provvedimento di aggiudicazione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori a contratto aperto connessi alla manutenzione delle reti idriche e fognarie in argomento;
- b) all'escussione della cauzione provvisoria prestata dalla ricorrente per la partecipazione alla gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione di che trattasi;
- c) alla segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

L'annullamento dell'aggiudicazione interveniva per via di un'annotazione, ritenuta rilevante agli effetti dell'art. 75 lett. h) DPR n. 554/99, operata dall'Autorità di vigilanza in data 30.07.2008 e relativa a presunte false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione ad una gara indetta

dalla Provincia Regionale di Caltanissetta (e non Comune di Caltanissetta, come erroneamente indicato nell'annotazione de qua) per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 8 Burrone Contrasto-Butera-Gela, svoltasi in data 27.02.2008, .

Questo il ricorso

< Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura, infatti, l'idoneità dell'annotazione di che trattasi a costituire elemento integrante la fattispecie di cui all'art. 75, comma 1 lett. h) DPR n. 554/99, ai sensi del quale "Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: [...] h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici [...]”, poiché detta annotazione è successiva alla partecipazione alla gara.>

Questo il parere del giudice siciliano

< Il motivo è fondato.

Giova premettere che la gara la cui aggiudicazione è oggetto dell'impugnata escussione della cauzione e segnalazione all'Autorità di vigilanza è stata espletata in complessive due sedute, la prima tenutasi in data 30.06.2008 (data nella quale, alle ore 10.00, scadeva il termine per la presentazione delle offerte secondo quanto previsto dal bando) e, l'altra, il 31.07.2008, come emerge dai relativi verbali versati in atti: non è pertanto revocabile in dubbio che la ricorrente, oggettivamente, non avrebbe potuto avere conoscenza dell'annotazione (datata 30.07.2008) al momento della scadenza del termine, antecedente, della sottoscrizione della dichiarazione e, comunque, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara medesima.

Va in ogni caso affermato che le annotazioni operate dall'Autorità di vigilanza nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 163/06, possono dar luogo, in caso di dichiarazione presentata in sede di gara difforme dalle risultanze dell'Osservatorio, all'esclusione comminata dall'art. 38, comma 1 lett. h) D.Lgs. n. 163/06 -nel testo dell'abrogato art. 75 comma 1 lett. h) del DPR n. 554/99 richiamato in ambito regionale con la L.r. n. 7/02 (art. 1, comma 2 lett. a)- allorché l'annotazione sia posta in essere e pubblicata dopo il rilascio della dichiarazione medesima.>

Ma non solo

< Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che in realtà l'annotazione del 30.07.2008 non menziona la presenza di falsità alcuna nelle dichiarazioni quanto unicamente un'irregolarità contributiva oggetto della segnalazione della stazione appaltante Provincia Regionale di Caltanissetta. Sul punto deduce che l'istanza per la partecipazione alla gara cui si riferisce la segnalazione della stazione appaltante - Provincia Regionale di Caltanissetta - con conseguente annotazione, è stata redatta in data 20.02.2008 e le relative dichiarazioni sono riferite a tale data; deduce altresì che il DURC richiesto dalla stazione appaltante e che ha dato luogo alla segnalazione riguarda irregolarità contributive esistenti alla data del 26.02.2008 e non alla data del 20.02.2008 e che, in ogni caso, ove considerata rilevante, la posizione debitoria verso gli enti previdenziali non avrebbe potuto dar luogo ad un'ipotesi di falso sussumibile sotto l'ipotesi ex art. 75 c.1 lett. h) DPR n. 554/99, quanto quale mera irregolarità contributiva, peraltro prontamente sanata.

Il motivo è fondato.

Emerge, invero, che le violazioni di cui all'art. 38, comma 1 lett. i) D. Lgs. n. 163/06 che danno luogo all'esclusione dalle gare d'appalto sono quelle "gravi" e "definitivamente accertate", caratteri della cui insussistenza, nel caso di specie, non ha tenuto conto la stazione appaltante Provincia Regionale di Caltanissetta allorché, in presenza del Durc riferito alla data del 26.02.2008, ha ritenuto integrata la fattispecie di cui alla lett. h) dell'art. 75: è evidente come, in punto di fatto, a fronte di un'incontestata regolarità (provata da certificazione della Cassa Edile di Caltanissetta in atti) nel pagamento dei contributi previdenziali alla data del 20.02.2008, non potesse sussistere, al 26.02.2008, un'irregolarità "definitivamente accertata" tale da rendere necessaria, in quella sede, la segnalazione in questione.>

Ed ancora

< nel caso di specie, poiché l'annotazione operata dall'Autorità non fa riferimento alcuno ad ipotesi di "falsità" di dichiarazioni, limitandosi a riportare quanto segnalato dalla Provincia Regionale di Caltanissetta, la mera segnalazione da parte della stazione appaltante non può costituire, ex se, ed in assenza di una specifica qualificazione e dichiarato accertamento della violazione da parte dell'Autorità, elemento idoneo a dar luogo ad un'ipotesi ex art. 75 comma 1 lett. h) DPR n. 554/99.

In sintesi, affinché la dichiarazione possa considerarsi rilevante per l'esclusione, deve concretare un contrasto con l'"annotazione" (dell'Autorità) e non già con la "segnalazione" (della stazione appaltante).>

A cura di Sonia LAzzini

**N. 00813/2009 REG.SEN.
N. 02461/2008 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2461 del 2008, proposto da ALFA Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Libertà, n. 171;

contro

Caltaqua - Acque di Caltanissetta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Comandè, con domicilio eletto presso il suo studio, in Palermo, via N. Morello n. 40;

nei confronti di

N. Giuseppe, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento contenuto nella nota 22.9.2008 con il quale si è proceduto all'annullamento, in autotutela, del provvedimento di aggiudicazione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori a contratto aperto connessi alla manutenzione delle reti idriche e fognarie nei Comuni di Butera, Delia, Mazzarino, Riesi e Sommatino;
- dell'escussione della cauzione provvisoria prestata dalla ricorrente per la partecipazione alla gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica dei serbatoi idrici e loro pertinenze;
- della segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione alla seconda classificata, mai comunicato, ove adottato e del quale non si conoscono gli estremi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Caltaqua - Acque di Caltanissetta S.p.A.;

Vista l'ordinanza Tar Sicilia n. 1473/08 con la quale è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione all'Autorità di Vigilanza, e preso atto che il procuratore di parte ricorrente, all'udienza dell'8 aprile 2009, ha precisato che la domanda di

annullamento è limitata ai provvedimenti de quibus già oggetto dell'ordinanza cautelare medesima;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/04/2009 il referendario Dr. Giuseppe La Greca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 21 novembre 2008 e depositato il successivo 26 novembre 2008, l'impresa ricorrente, partecipante alla gara mediante pubblico incanto, indetta da Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA per l'affidamento dei lavori a contratto aperto connessi alla manutenzione delle reti idriche e fognarie dei Comuni di Butera, Delia, Mazzarino, Riesi e Sommatino, impugnava il provvedimento contenuto nella nota del 22 settembre 2008, con il quale il Responsabile unico del procedimento ed il Direttore generale della SpA resistente avevano proceduto, in autotutela:

- a) ad annullare il provvedimento di aggiudicazione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori a contratto aperto connessi alla manutenzione delle reti idriche e fognarie in argomento;
- b) all'escussione della cauzione provvisoria prestata dalla ricorrente per la partecipazione alla gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione di che trattasi;
- c) alla segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

L'annullamento dell'aggiudicazione interveniva per via di un'annotazione, ritenuta rilevante agli effetti dell'art. 75 lett. h) DPR n. 554/99, operata dall'Autorità di vigilanza in data 30.07.2008 e relativa a presunte false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione ad una gara indetta dalla Provincia Regionale di Caltanissetta (e non Comune di Caltanissetta, come erroneamente indicato nell'annotazione de qua) per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 8 Burrone Contrasto-Butera-Gela, svoltasi in data 27.02.2008, .

Nel ricorso introduttivo la ricorrente deduceva le seguenti censure:

- a) violazione e falsa applicazione dell'art. 75 lett. h) DPR n. 554/99 per carenza di presupposti ed eccesso di potere;
- b) violazione e falsa applicazione dell'art. 75 lett. h) DPR n. 554/99 sotto altro profilo, carenza di presupposto ed eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost.

Con mero atto di costituzione, la Società resistente, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza nel merito del ricorso.

Non si costituiva in giudizio il controinteressato N. Giuseppe.

Alla pubblica udienza di discussione, i procuratori di parte ricorrente hanno specificato che l'oggetto del giudizio è da delimitarsi ai provvedimenti già oggetto di ordinanza cautelare, ossia ai provvedimenti di escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione all'Autorità di vigilanza; quindi il ricorso, su conforme richiesta delle parti, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio di poter preliminarmente prescindere dallo scrutinio delle eccezioni formulate da parte resistente, è principio generale che la mera enunciazione di esse nell'atto di costituzione in giudizio non accompagnata dall'indicazione di tutte le circostanze di ordine logico-giuridico da cui desumere l'effettiva sussistenza di quanto affermato, impedisce la piena cognizione delle contestazioni cosicché, essa, dà luogo all'inammissibilità delle eccezioni per assoluta genericità, rilevabile d'ufficio.

La ricorrente, che ha originariamente impugnato il provvedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, dell'escussione della cauzione e della conseguente segnalazione all'Autorità di vigilanza, ha successivamente circoscritto il petitum, sia con riferimento alla fase cautelare che a quella di merito, alla predetta escussione della cauzione ed alla segnalazione all'Autorità di vigilanza.

Vengono in rilievo due aspetti, compiutamente evidenziati negli altrettanti motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura, infatti, l'idoneità dell'annotazione di che trattasi a costituire elemento integrante la fattispecie di cui

all'art. 75, comma 1 lett. h) DPR n. 554/99, ai sensi del quale "Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: [...] h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici [...]", poiché detta annotazione è successiva alla partecipazione alla gara.

Il motivo è fondato.

Giova premettere che la gara la cui aggiudicazione è oggetto dell'impugnata escussione della cauzione e segnalazione all'Autorità di vigilanza è stata espletata in complessive due sedute, la prima tenutasi in data 30.06.2008 (data nella quale, alle ore 10.00, scadeva il termine per la presentazione delle offerte secondo quanto previsto dal bando) e, l'altra, il 31.07.2008, come emerge dai relativi verbali versati in atti: non è pertanto revocabile in dubbio che la ricorrente, oggettivamente, non avrebbe potuto avere conoscenza dell'annotazione (datata 30.07.2008) al momento della scadenza del termine, antecedente, della sottoscrizione della dichiarazione e, comunque, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara medesima.

Va in ogni caso affermato che le annotazioni operate dall'Autorità di vigilanza nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 163/06, possono dar luogo, in caso di dichiarazione presentata in sede di gara difforme dalle risultanze dell'Osservatorio, all'esclusione comminata dall'art. 38, comma 1 lett. h) D.Lgs. n. 163/06 -nel testo dell'abrogato art. 75 comma 1 lett. h) del DPR n. 554/99 richiamato in ambito regionale con la L.r. n. 7/02 (art. 1, comma 2 lett. a)- allorché l'annotazione sia posta in essere e pubblicata dopo il rilascio della dichiarazione medesima.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che in realtà l'annotazione del 30.07.2008 non menziona la presenza di falsità alcuna nelle dichiarazioni quanto unicamente un'irregolarità contributiva oggetto della segnalazione della stazione appaltante Provincia Regionale di Caltanissetta. Sul punto deduce che l'istanza per la partecipazione alla gara cui si riferisce la segnalazione della stazione appaltante - Provincia Regionale di Caltanissetta - con conseguente annotazione, è stata redatta in data 20.02.2008 e le relative dichiarazioni sono riferite a tale data; deduce altresì che il DURC richiesto dalla stazione appaltante e che ha dato luogo alla segnalazione riguarda irregolarità contributive esistenti alla data del 26.02.2008 e non alla data del 20.02.2008 e che, in ogni caso, ove considerata rilevante, la posizione debitoria verso gli enti previdenziali non avrebbe potuto dar luogo ad un'ipotesi di falso sussumibile

sotto l'ipotesi ex art. 75 c.1 lett. h) DPR n. 554/99, quanto quale mera irregolarità contributiva, peraltro prontamente sanata.

Il motivo è fondato.

Emerge, invero, che le violazioni di cui all'art. 38, comma 1 lett. i) D. Lgs. n. 163/06 che danno luogo all'esclusione dalle gare d'appalto sono quelle "gravi" e "definitivamente accertate", caratteri della cui insussistenza, nel caso di specie, non ha tenuto conto la stazione appaltante Provincia Regionale di Caltanissetta allorché, in presenza del Durc riferito alla data del 26.02.2008, ha ritenuto integrata la fattispecie di cui alla lett. h) dell'art. 75: è evidente come, in punto di fatto, a fronte di un'incontestata regolarità (provata da certificazione della Cassa Edile di Caltanissetta in atti) nel pagamento dei contributi previdenziali alla data del 20.02.2008, non potesse sussistere, al 26.02.2008, un'irregolarità "definitivamente accertata" tale da rendere necessaria, in quella sede, la segnalazione in questione.

Con riferimento alla sussumibilità o meno della fattispecie sotto la previsione ex art. 75 c. 1 lett. h) DPR n. 554/99, il Collegio condivide, e non ravvisa ragioni per discostarsene, il principio espresso dalla giurisprudenza che ritiene che un'impresa "destinataria di un'annotazione nel Casellario informatico dell'Osservatorio dei lavori pubblici per aver dichiarato, in una precedente gara, di essere contributivamente in regola, senza che ciò trovasse però poi conferma nella verifica ex art. 10, comma 1-quater, L. n. 109/1994" non possa dar luogo all'esclusione, ove l'annotazione non menzioni la falsità di che trattasi, poiché "all'iscrizione nel casellario informatico dell'osservatorio sui lavori pubblici va, infatti, riconosciuta valenza costitutiva degli effetti sanzionatori delle violazioni ivi registrate, con il corollario che ... detti effetti da un lato si producono a partire dalla pubblicazione stessa e, dall'altro lato, non possono essere che quelli tipicamente corrispondenti alla specifica violazione che ivi sia stata effettivamente iscritta" (C.G.A., sez. giur., 23 settembre 2008, n. 777): nel caso di specie, poiché l'annotazione operata dall'Autorità non fa riferimento alcuno ad ipotesi di "falsità" di dichiarazioni, limitandosi a riportare quanto segnalato dalla Provincia Regionale di Caltanissetta, la mera segnalazione da parte della stazione appaltante non può costituire, ex se, ed in assenza di una specifica qualificazione e dichiarato accertamento della violazione da parte dell'Autorità, elemento idoneo a dar luogo ad un'ipotesi ex art. 75 comma 1 lett. h) DPR n. 554/99.

In sintesi, affinché la dichiarazione possa considerarsi rilevante per l'esclusione, deve concretare un contrasto con l'"annotazione" (dell'Autorità) e non già con la "segnalazione" (della stazione appaltante).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di escussione della cauzione e di segnalazione all'Autorità di vigilanza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, accoglie nei limiti specificati in motivazione il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla, nei corrispondenti limiti, i provvedimenti impugnati.

Condanna Acque di Caltanissetta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in favore dell'Impresa ALFA Costruzioni s.r.l. in complessivi € 1.500,00 (Euro millecinquecento e zero centesimi) oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre alla rifusione dell'importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Maria Cappellano, Referendario

Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO